



**Programma Operativo Regione Liguria
Obiettivo Competitività regionale e occupazione
Fondo Sociale europeo 2007-2013
Asse II – Occupabilità – obiettivo specifico e.3**

PROGRAMMA AR.CO.

Programma di sviluppo del territorio per la crescita dell'Occupazione

Legge regionale 1 Agosto 2008 n. 30

BANDO PER LE IMPRESE

- Interventi a sostegno dell'occupazione: erogazione di contributi assunzionali -

FINALITA'

In esecuzione del Programma ministeriale "AR.CO. – Programma di sviluppo del territorio per la crescita dell'Occupazione" approvato da Regione Liguria con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2004 del 30 dicembre 2009, come integrato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 630/2011, la **Provincia di Genova**, attraverso i **Centri per l'impiego**, concede agevolazioni sotto forma di contributi assunzionali a micro e piccole imprese, appartenenti ai settori dell'artigianato e del turismo e agli ambiti territoriali di seguito specificati dalle presenti disposizioni, che assumono con contratto a tempo indeterminato (con orario almeno pari al 50% di quello contrattuale) o apprendistato professionalizzante (a tempo pieno) giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni.

1. DESTINATARI

Giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni disoccupati o inoccupati residenti/domiciliati nella Provincia di Genova.

I lavoratori devono possedere i requisiti alla data di spedizione della richiesta di contributo e comunque non devono aver compiuto 36 anni al momento della assunzione/trasformazione.

I lavoratori devono inoltre risultare iscritti al Centro per l'impiego di Genova territorialmente competente al momento dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante stipulato ai sensi del nuovo T.U. n. 167/2011.

Si precisa che l'iscrizione non è richiesta in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, di inserimento o apprendistato stipulato con la vecchia normativa.

Per individuare il lavoratore da assumere, il datore di lavoro può avvalersi del servizio Match di preselezione/incontro domanda e offerta di lavoro dei Centri per l'Impiego.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

I contributi assunzionali spettano a micro e piccole imprese dei comparti dell'artigianato e del turismo che abbiano una sede/unità operativa nei Comuni indicati dalla seguente tabella:

Avegno, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sestri Levante, Sori, Tribogna, Uscio, Zoagli.

In particolare possono accedere ai contributi i seguenti datori di lavoro che assumono con le modalità di cui all'art.4:

- imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane, in forma singola o associata, come definite dalla Legge 443/1985 e rientranti nelle classificazioni ATECO 2007 stabilite (di cui alla tabella 1 allegata);
- imprese del settore turismo iscritte al Registro delle imprese della CCIAA e rientranti nelle classificazioni ATECO stabilite (di cui alla tabella 1 allegata).

Come da Regolamento CE 800/2008 pubblicato in GUUE del 9/8/2008 serie L n.214, art.2, si definisce:

- "Microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
- "Piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. REQUISITI DEI DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro di cui all'art.2 per accedere ai contributi devono rispettare i seguenti requisiti al momento della spedizione della richiesta di contributo:

- a) essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- b) essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
- c) essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla Legge 68/99 e s.m.i.;
- e) non trovarsi sottoposti a procedure per fallimento o concordato preventivo;
- f) non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 01/10/2004), o se PMI, di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall'art. 1, comma 7, del Regolamento 800/2008;
- g) non essere incorsi, negli ultimi 10 anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle Autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici;
- h) in relazione a sedi situate nel territorio regionale, non avere:
 - in corso, procedure di sospensione con ricorso ad ammortizzatori sociali alla data di spedizione della richiesta di contributo;
 - in corso, oppure attuato nei sei mesi antecedenti la data di spedizione della richiesta di contributo, procedure di riduzione di personale, escluse le ipotesi di licenziamento per giusta causa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente relativamente al diritto di precedenza dei lavoratori alla riassunzione.
- i) impegnarsi a rispettare quanto previsto dal presente bando.

4. AMMISSIBILITA' DELLE ASSUNZIONI

I contributi sono concessi ai datori di lavoro di cui all'art.2 che assumono nuovi lavoratori con contratto a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante stipulato ai sensi del nuovo T.U. n. 167/2011, aumentando, attraverso tali assunzioni, il numero dei propri dipendenti come di seguito indicato.

Sono considerate nuove assunzioni anche quelle che derivano dalla trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, di inserimento o apprendistato stipulato in base alla vecchia normativa.

Sono ritenute ammissibili le richieste di contributo presentate per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dalla data del 08/02/2013 e non oltre i 30 giorni successivi alla data di spedizione della domanda.

In caso di assunzione con contratto a **tempo indeterminato con orario part time**, il contratto a tempo indeterminato deve avere un **orario pari almeno al 50% dell'orario contrattuale**.

In caso di assunzione con contratto di **apprendistato professionalizzante**, il contratto deve essere **a tempo pieno**.

L'incremento del numero dei dipendenti deve risultare dalla differenza fra il numero di lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, occupati nell'impresa alla data dell'assunzione per la quale si richiede l'incentivo (comprensivo dell'assunzione per la quale si richiede l'incentivo) e la media mensile dei lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, occupati nell'impresa nel corso dell'anno precedente l'assunzione per la quale si richiede il contributo.

L'incremento va dichiarato compilando correttamente la tabella presente nel modulo di richiesta, pena inammissibilità di quest'ultima.

Per il calcolo dell'incremento occupazionale, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.

Il calcolo dell'incremento occupazionale deve essere fatto con riferimento agli occupati a tempo indeterminato di tutte le sedi e unità locali del datore di lavoro.

Non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile.

Le agevolazioni competono anche alle società cooperative che incrementano il numero dei soci lavoratori.

Non sono ritenute ammissibili le domande di contributo per l'assunzione di dirigenti o lavoratori che ricoprono cariche sociali nell'ambito di società o di cooperative o che, in virtù della loro posizione societaria, percepiscono un compenso.

I lavoratori assunti non devono aver svolto nell'impresa che li assume, né in altra impresa con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo, attività lavorativa a tempo indeterminato negli ultimi 24 mesi precedenti l'assunzione.

Il datore di lavoro che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

5. AMMONTARE DEI BONUS ASSUNZIONALI E REGIME DI AIUTO

Gli importi dei contributi assunzionali per ciascun lavoratore sono riportati nella tabella seguente e variano a seconda della tipologia di contratto e target di lavoratori assunti:

Tipologia di contratto	Importo	Disabili*
Tempo indeterminato pieno	5.000,00	7.500,00
Tempo indeterminato parziale**	2.500,00	3.750,00
Apprendistato a tempo pieno	3.000,00	5.000,00

*Oltre l'obbligo previsto ai sensi della Legge 68/1999.

** Di durata pari ad almeno il 50% dell'orario contrattuale.

Il bonus assunzionale è concesso nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato d'importanza minore c.d. regime "de minimis".

In particolare: Regolamento (CE) n. 1998/2006 (pubblicato sulla GUCE L.379 del 28/12/2006) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione di prodotti agricoli e abrogativo del regolamento 1860/04 e Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca.

6. CUMULABILITA'

I bonus assunzionali sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale vigente, mentre non sono cumulabili con altri incentivi finalizzati all'assunzione dei medesimi lavoratori, erogati alle imprese nell'ambito di programmi o progetti oggetto della programmazione regionale o nazionale.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A partire dall' 08/02/2013 e fino al 29/03/2013, per richiedere i contributi assunzionali previsti dal presente Bando, i datori di lavoro devono inviare tramite posta elettronica certificata (PEC) o in busta chiusa la domanda di contributo redatta su apposito modulo non modificabile (allegato 1), sottoscritto dal legale rappresentante.

In particolare la richiesta di contributo deve essere presentata in bollo¹, completa in tutte le sue parti e di tutti gli allegati richiesti e trasmessa a pena di inammissibilità con posta elettronica certificata (PEC) all'e-mail pec: protocollo@cert.provincia.genova.it oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Provincia di Genova – Direzione Politiche Formative e del lavoro – Servizio Promozione dell'occupazione-IV piano - Via Cesareo 14, 16121 Genova.

Sul plico o in oggetto alla PEC deve essere riportata la dicitura "Aiuti alle imprese per assunzione – Programma AR.CO. e la denominazione/ragione sociale del datore di lavoro richiedente.

Per ogni lavoratore deve essere compilata una singola domanda di contributo.

Possono essere inviate tramite raccomandata o PEC più domande di contributo in un unico plico purché riguardanti lo stesso datore di lavoro.

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le richieste di contributo verranno istruite sulla base della data e dell'ora di spedizione della raccomandata o della trasmissione della PEC.

L'ordine di presentazione delle domande è determinato dalla data e ora di ricevimento apposte meccanicamente sulla busta dall'Ufficio Postale accettante.

La Provincia, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale o di PEC.

Nel caso di domanda che rechi l'ora apposta in modo meccanico, ma non leggibile, la stessa verrà considerata in coda alle domande presentate in quella data.

Si precisa che le domande riportanti l'orario d'impostazione dell'ufficio postale antecedente alle ore 8.00 saranno equiparate a quelle presentate alle ore 8.00.

Istruttoria di ammissibilità/normativa

Non saranno ritenute ammissibili le domande presentate:

- con modalità differenti dall'invio a mezzo raccomandata tramite servizio postale o PEC;
- da datori di lavoro non rientranti fra i soggetti di cui al punto 2) o non in possesso dei requisiti di cui al punto 3);
- per lavoratori non rientranti fra i soggetti di cui al punto 1)
- per assunzioni che non determinano incremento occupazionale, così come dichiarato nella domanda stessa;
- per un ammontare superiore alle soglie previste dalla normativa relativa al regime "de minimis"

¹ Qualora il datore di lavoro fosse esente dall'applicazione del bollo deve indicare i riferimenti normativi dell'esenzione. In caso di invio della richiesta tramite PEC, il bollo deve essere assolto in modo virtuale in base alla vigente normativa e occorre darne relativa evidenza.

- da datori di lavoro non in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
- prive della sottoscrizione del rappresentante legale;
- in maniera incompleta o mancante, anche parzialmente, degli allegati richiesti;
- nel mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dal bando.

9. FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE E COMUNICAZIONI

I finanziamenti sono assegnati a seguito di verifica dei requisiti previsti dal presente bando nei limiti dei finanziamenti disponibili pari complessivamente a **euro 200.000,00**.

Le richieste di contributo saranno accettate entro i termini stabiliti all'articolo 7, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziato. In tal caso l'Amministrazione pubblicherà sui propri siti www.provincia.genova.it/lavoro/ e www.provinciaimpresa.it l'avviso di esaurimento delle risorse.

Una volta effettuata l'istruttoria delle domande, la Provincia di Genova comunica ai datori di lavoro l'ammissione al contributo con apposita lettera e si riserva di chiedere successivamente ulteriore documentazione necessaria ai fini della regolarità delle procedure e della liquidazione del contributo.

I datori di lavoro in possesso di PEC sono tenuti ad indicare tale indirizzo nell'apposito spazio presente nella richiesta di contributo in modo da ricevere tali comunicazioni tramite posta elettronica certificata.

10. MODALITA' DI EROGAZIONE

Il bonus assunzionale viene liquidato in un'unica soluzione decorsi 24 mesi dalla data di assunzione del lavoratore.

11. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

La risoluzione del rapporto di lavoro prima di due anni dall'assunzione fa decadere il diritto all'ammissibilità dell'intero contributo assegnato.

12. MUTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO

In caso di riorganizzazioni aziendali costituite da operazioni di fusione, trasferimenti di azienda o modifica della denominazione sociale e/o forma giuridica del datore di lavoro avente diritto al contributo e del conseguente mutamento della titolarità del rapporto di lavoro, l'Amministrazione procederà ad acquisire dal nuovo datore di lavoro apposita dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal bando al fine di erogare, previa verifica di tali requisiti, la quota di contributo assunzionale ad esso spettante.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Nattino, Direzione Politiche Formative e del Lavoro della Provincia di Genova –Dirigente del Servizio Promozione Occupazione.

14. INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza.

15. INFORMAZIONI

Il presente bando è reperibile in sul sito internet della Provincia di Genova www.provincia.genova.it/lavoro/ e sul sito www.provinciaimpresa.it, nonché sui siti del Ministero seguenti www.lavoro.gov.it e www.italialavoro.it.

Per informazioni è possibile inoltre contattare il **Numero Verde** della Provincia di Genova **800363622**.

Qualsiasi modifica o integrazione al presente bando verrà pubblicata sui siti soprarichiamati.